

Località e titolo dell'opera: **COMUNE DI AREZZO**

Manutenzione straordinaria di alcuni manufatti del cimitero monumentale di Arezzo: paramenti lapidei delle scale di accesso al secondo e terzo ripiano - intonaci prima e seconda galleria - copertura e croce calvario

Tipo di elaborato tecnico: *Schema di contratto Lavori 1° Lotto*

Committente: *Arezzo Multiservizi Srl - Via Bruno Buozzi, 1 - 52100 - Arezzo*

Progettazione

Il tecnico incaricato:

ading
architettura design ingegneria STUDIO ASSOCIATO
Arch. Stefano Gasparini
Via Cassia 5 rosso - 50144 Firenze (FI)
Tel. 055 3245142 - e-mail: ading@ading.it

Livello progettuale F D E

Architettonico			
Strutturale			
Impiantistico			
Documenti			●

ELABORATO: DOC 17

File: DOC17 Schema contratto 1° lotto.docx

Data: Febbraio 2024

Fase: VALIDAZIONE

- Conforme
- Non conforme
- Condizionata a

Rev. n.	Data	Descrizione revisione	Preparato da	Controllato da	Approvato da
0	23/02/24	orig.	S.G.	-	S.G.

Responsabile procedimento:

Elena Graverini

Organismo di ispezione:

Direttore lavori:

Arch. Stefano Gasparini

SCHEMA CONTRATTO

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MANUFATTI DEL CIMITERO MONUMENTALE DI AREZZO: PARAMENTI LAPIDEI DELLE SCALE DI ACCESSO AL SECONDO E TERZO RIPIANO DEL CIMITERO – INTONACI PRIMA E SECONDA GALLERIA – COPERTURA E CROCE CALVARIO – LAVORI 1° LOTTO”.

Contratto stipulato a corpo - Importo a base d'asta pari ad euro 161.886,69 (di cui euro 67.909,25 per lavori soggetti a ribasso, euro 16.881,63 per oneri della sicurezza stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso ed euro 77.095,81 per costi manodopera stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso)

Progetto esecutivo a base di gara validato ed approvato il

CIG:..... - CUP:

Arezzo Multiservizi s.r.l. (con sede legale in Arezzo, Via Bruno Buozzi n° 1, codice fiscale/partita iva 01938950514, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante **Giuseppe Borri**, nato ad Arezzo il 23/01/1963, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito per brevità indicata anche solo come "Committente" o "Stazione appaltante")

e

La (con sede incodice fiscale e partita iva) in persona dele legale rappresentante, nato a, il, che elegge domicilio ai fini del contratto in, indicando ai fini delle comunicazioni e notifiche la seguente PEC..... (di seguito per brevità indicato anche solo come "Appaltatore" o "Esecutore" o "Affidatario")

di seguito collettivamente indicate anche solo come "le parti"

PREMESSO CHE

- con provvedimento del, Arezzo Multiservizi ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MANUFATTI DEL CIMITERO MONUMENTALE DI AREZZO: PARAMENTI LAPIDEI DELLE SCALE DI ACCESSO AL SECONDO E TERZO RIPIANO DEL CIMITERO – INTONACI PRIMA E SECONDA GALLERIA – COPERTURA E CROCE CALVARIO – LAVORI 1° LOTTO", mediante procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso;
- a base di gara è stato posto il progetto esecutivo, preventivamente verificato validato e approvato dalla Committente;
- l'importo a base d'asta era pari a Euro 161.886,69 di cui Euro 16.881,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e euro 77.095,81 per costi manodopera non soggetti a ribasso;
- sono stati invitati a partecipare alla procedura n. ___ operatori economici, individuati mediante avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul profilo internet della Committente
- alla procedura hanno partecipato n. concorrenti;
- l'operatore economico risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, recante il ribasso percentuale pari al% (leggasi per cento) sul prezzo a base d'asta e quindi con un prezzo offerto pari a Euro, di cui euro 16.881,63 per oneri della sicurezza e euro 77.095,81 per costi manodopera (stimati dalla stazione appaltante, non ribassabili);
- l'operatore economico ha altresì indicato i propri costi aziendali per la sicurezza (pari a euro) e i costi per la manodopera (pari a euro)

- la Committente ha eseguito i controlli e gli adempimenti previsti dalla legge ed è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da provvedimento prot. del
 - l'aggiudicataria ha provveduto agli adempimenti pre-stipula, prescritti dalla Committente e dalla legge;
 - sono decorsi i termini di legge, non sussistono impedimenti alla stipula, non sono venuti meno l'interesse e il fabbisogno;
 - sussiste adeguata copertura economico-finanziaria come da quadro tecnico economico approvato unitamente alla progettazione;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto è un appalto, affidato stipulato e da eseguire secondo le previsioni del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 2 - NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti norme:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F (ad eccezione degli articoli abrogati);
- D. Lgs. 31/03/2023 n. 36: Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, che in parte vengono qui richiamate;
- il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;
- Norme tecniche di cui al D.M. 17/01/18 e relative circolari esplicative
- legge regionale sul governo del territorio 65/2014;
- D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.M. 23 giugno 2022 “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”;
- Le norme richiamate nel Capitolato speciale d'Appalto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Arezzo Multiservizi, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore.....che, come sopra rappresentato, accetta senza riserve, l'appalto per l'esecuzione dei Lavori di..... gestito da Arezzo Multiservizi S.r.l.

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base di gara ed ogni altro che venga a formare parte integrante del presente contratto, secondo la *lex specialis* di gara e le norme di legge vigenti. Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare è indicata nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara e che fanno parte integrante del contratto.

ARTICOLO 4 - PARTI

Le parti sono, come in epigrafe indicate:

- l'Appaltatore
- la Committente: Arezzo Multiservizi S.r.l.

Come per legge, l'appaltatore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Sono ammissibili subappalti e subcontratti nei limiti e nei modi di legge. Si applica l'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 5 - APPALTATORE E SUO DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai fini dell'appalto e delle relative comunicazioni, per tutta la durata dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal DM 145/2000, presso la sede indicata nel presente Contratto e se questa è posta al di fuori del Comune di Arezzo l'elezione di domicilio si intende presso la Committente, ove è il luogo di esecuzione dell'appalto. Ai medesimi fini indica i recapiti, e specialmente l'indirizzo di PEC riportati nel presente contratto. Se pervenute a tali domicilio e recapiti, si intenderanno ritualmente effettuate e perfezionate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

2. Ogni variazione del domicilio o dei recapiti di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante tramite PEC, altrimenti si avrà come non avvenuta e non produrrà effetto ai fini dei rapporti tra le parti.

ARTICOLO 6 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Nei rapporti con l'Appaltatore, Arezzo Multiservizi sarà così rappresentata:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Elena Graverini reperibile presso la sede della Committente
- Direttore dei Lavori: Arch. Stefano Gasparri di cui si indicano i seguenti recapiti:
Studio tecnico: Studio Associato "ad.ing – architettura design ingegneria" con sede in Via Cassia n. 5 rosso – 50144 Firenze
PEC: stefano.gasparri@pec.architettifirenze.it

- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): Arch. Tiziano Degl'innocenti, di cui si indicano i seguenti recapiti:

Studio tecnico: Studio Associato "ad.ing – architettura design ingegneria" con sede in Via Cassia n. 5 rosso – 50144 Firenze

PEC: t.deglinnocenti@pec.architettifirenze.it

L'appaltatore, nei rapporti con Arezzo Multiservizi, sarà così rappresentato

- Legale rappresentante dell'appaltatore: , del quale si indicano i seguenti recapiti PEC DOMICILIO
- Eventuale suo procuratore: , del quale si indicano i seguenti recapiti , restando depositata presso la Committente la procura speciale conferita con atto notarile (o risultante dal certificato di C.C.I.A.A.) in conformità alle previsioni di cui al DM 145/2000;
- Direttore Tecnico di cantiere:, del quale si indicano i seguenti recapiti
- Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere (per ipotesi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di cantiere): , del quale si indicano i seguenti recapiti, ed al quale il Direttore Tecnico di cantiere o l'Appaltatore, nei casi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di cantiere, conferiranno apposita delega, idonea ad identificare il soggetto in ogni momento facente funzioni di D.T., nonché a disciplinare l'ordinato passaggio di consegne tra i due;

ARTICOLO 7 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE

1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore. Nel caso di appaltatore costituito in forma di A.T.I., l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico presuppone delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere, conferita da tutte le imprese che compongono l'A.T.I. alla persona cui è stato conferito il mandato di cui al comma precedente dalla mandataria.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le previsioni legislative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 8 - COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE

Il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore dovranno coordinare con il RUP la propria attività, garantendo la condivisione dei dati inerenti i passaggi fondamentali dell'esecuzione, rilevanti anche ai fini del rispetto dei termini contrattuali e comunque per la realizzazione dei lavori nei tempi ed entro i limiti di spesa preventivati dalla Committente.

In fase di avvio dell'esecuzione, il RUP insieme con il D.L. concorderà con l'Appaltatore le modalità di interazione, per ottimizzare le sinergie ottenibili tramite la collaborazione ed il coordinamento delle rispettive incombenze.

ARTICOLO 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e progettuali e della relativa documentazione tecnica, della disponibilità dei siti, dell'accessibilità dei luoghi, della sussistenza delle condizioni considerate in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col DL, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

2. Con l'assunzione dell'appalto l'Appaltatore accetta e dichiara di conoscere perfettamente non solo tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni di offerta.

3. Al momento della presentazione dell'offerta l'Appaltatore, nell'accettare i lavori oggetto dell'appalto, ha dichiarato, a ciò vincolandosi irrevocabilmente e qui ribadendolo con la sottoscrizione del contratto:

- di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi in cui si eseguiranno i lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che li riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di disporre o di avere la disponibilità di approvvigionarsi di tutti i materiali, per le quantità e la tipologia previsti in progetto, durante tutta la durata dei lavori, senza interruzione alcuna, neppure nei periodi di ferie estive.

4. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza o la sopravvenienza di fatti o condizioni atti ad incidere sui suoi obblighi contrattualmente assunti. Salve le

previsioni di legge. L'Appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio e in base a calcoli di sua convenienza, con sua rinuncia ad ogni rivalsa o pretesa di compensi ulteriori verso la stazione appaltante per qualunque causa, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ARTICOLO 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - i seguenti elaborati componenti il progetto esecutivo verificato, validato e approvato dalla Stazione appaltante:
 - DOC 00 Elenco elaborati
 - DOC 01 Relazione descrittiva generale
 - DOC 02 Relazione fotografica
 - DOC 03 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
 - DOC 04 Computo metrico estimativo Lavori 1° Lotto
 - DOC 06 Stima costi della sicurezza Lavori 1° Lotto
 - DOC 08 Quadro tecnico Economico
 - DOC 09 Elenco prezzi unitari
 - DOC 10 Analisi dei prezzi unitari
 - DOC 11 Stima incidenza della manodopera Lavori 1° Lotto
 - DOC 13 Piano di manutenzione dell'opera
 - DOC 14 Capitolato speciale d'appalto I Parte (parte normativa) – 1° Lotto
 - DOC 16 Capitolato speciale d'appalto II Parte (materiali e specifiche tecniche)
 - DOC 17 Schema di contratto Lavori 1° Lotto
 - DOC 19 Piano di Sicurezza e coordinamento I° parte
 - DOC 20 Piano di Sicurezza e coordinamento II° parte
 - Allegato 1 - Layout cantiere
 - Allegato 2/a - Cronoprogramma lavori 1° Lotto
 - Allegato 3 - Fascicolo dell'opera
 - Relazione Tecnica d'intervento per il restauro conservativo del materiale lapideo di parte delle facciate della zona bassa del "Calvario"
 - Relazione Tecnica d'intervento per il restauro conservativo del materiale lapideo dei paramenti laterali in pietra delle scale di accesso al secondo e terzo ripiano
 - ARCH 01 Inquadramento, planimetria catastale, CTR. e estratto RUC
 - ARCH 02 Stato attuale – Scale di accesso al secondo e terzo ripiano (Lavori 1° lotto)
 - ARCH 03 Stato attuale – Calvario (Lavori 1° lotto)

- ARCH 04 Stato progetto – Scale di accesso al secondo e terzo ripiano (Lavori 1° lotto)
 - ARCH 05 Stato progetto – Calvario (Lavori 1° lotto)
 - ARCH 06 Stato sovrapposto – Scale di accesso al secondo e terzo ripiano (Lavori 1° lotto)
 - ARCH 07 Stato sovrapposto – Calvario (Lavori 1° lotto)
 - ARCH 08 Schema smaltimento acque meteoriche (Lavori 1° lotto)
- il programma esecutivo dettagliato dei lavori prodotto dall'Appaltatore (vincolante e rilevante a condizione che sia compatibile con il rispetto del predetto -“termine finale – di ultimazione lavori”, che altrimenti prevale in ogni caso)
 - l'offerta presentata in gara dall'Appaltatore e accettata dalla Committente.
 - la cauzione definitiva e le polizze assicurative.

L'Appaltatore si impegna a redigere ed a trasmettere alla Committente, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 11 - INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEI LORO CONTENUTI

1. In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Contratto, si applicano i criteri ermeneutici di cui al Codice Civile. Se anche con applicazione di tali criteri residuino dubbi circa il contenuto delle previsioni, vale l'interpretazione più vantaggiosa per la Stazione appaltante e comunque più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, che le sottoporrà al RUP.

2. In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto:

- nel caso di contrasto tra Capitolato e Contratto, il primo prevale sul secondo
- se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel

disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporrà al RUP

- qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà della Stazione Appaltante, al RUP sentito il direttore dei lavori. Qualora gli elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, previo assenso del RUP.

ARTICOLO 12 - DIREZIONE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione delle prestazioni avverrà senza alcun vincolo di subordinazione, ma sotto la direzione e il controllo della Committente, per il tramite del RUP, del DL e dello Staff di supporto, in conformità alle previsioni di cui al d. lgs. 36/2023, nonché ai relativi atti attuativi ed alle norme collegate o comunque applicabili.

La Committente in corso di esecuzione acquisirà tramite il DL e lo Staff, tutti i necessari feed-back in ordine al rispetto (o al mancato rispetto) delle prescrizioni contrattuali ed all'esatto (o inesatto) adempimento dell'Appaltatore e provvederà di conseguenza come per legge.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 6 d. lgs. 36/2023, il direttore dei lavori opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Arezzo Multiservizi, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Gli obblighi per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 119 dovranno essere da questi assunti nei contratti stipulati tra loro e l'Appaltatore, che la Arezzo Multiservizi, tramite il Direttore dei Lavori, potrà in ogni tempo chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di esecuzione e dei pagamenti di stati di avanzamento e saldo).

L'Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore è obbligato a impiegare solo maestranze specializzate, eventualmente artigiane, o

comunque adeguatamente qualificate, in ragione delle lavorazioni da eseguire.

L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura, sul versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia.

L'Appaltatore è responsabile per l'impiego di manodopera regolare, anche per quel che riguarda il rispetto delle norme in materia di immigrazione e cittadinanza.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, per il tramite di DL/RUP/staff, ogni informazione o documento relativi all'adempimento alle prescrizioni che precedono. È passibile di sanzioni contrattuali, civili, penali e amministrative, nel caso di relativa violazione. Esso si obbliga a tenerne indenne la Committente.

L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il diretto controllo della Committente, tramite RUP/DL/staff di supporto sull'effettivo rispetto delle condizioni di cui sopra e di ogni altra, di legge o contrattuale, durante l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni Arezzo Multiservizi potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Arezzo Multiservizi potrà: negare o dichiarare decaduta l'autorizzazione al subappalto e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Arezzo Multiservizi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare -sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Arezzo Multiservizi.

Arezzo Multiservizi è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 11 del d.lgs. 36/2023 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini e quindi non matureranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

Arezzo Multiservizi potrà in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte

dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 citato.

Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, Arezzo Multiservizi, per i due anni successivi all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se posteriori, potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per l'eventuale applicazione delle conseguenze di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori. In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell'Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce ad Arezzo Multiservizi il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la cauzione definitiva.

L'Appaltatore deve esibire a richiesta del direttore dei lavori prima della data del verbale di consegna dei lavori e in ogni fase dell'esecuzione ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti.

Ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, Arezzo Multiservizi acquisisce le attestazioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi la dichiarazione circa la regolarità retributiva.

Arezzo Multiservizi procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva e fiscale dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti e provvede di conseguenza come per legge.

Qualora Arezzo Multiservizi constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'appaltatore. In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, Arezzo Multiservizi per il tramite del RUP e/o del Direttore dei Lavori, ordinerà all'Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri alla Arezzo Multiservizi di aver

sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il direttore dei lavori, per quanto a sua diretta conoscenza.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni ad Arezzo Multiservizi né richiedere il risarcimento danni.

Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e le conseguenze delle violazioni eliminate.

Sulle somme detratte non corrono termini e quindi non maturano interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

ARTICOLO 14 - TUTELA DELL'AMBIENTE

L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente e dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi secondo le previsioni di legge e comunque con le modalità prescritte ed opportune. I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 152/2006 (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.);
- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera. In ogni caso l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato da Arezzo Multiservizi. I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;

PARTE II

CONTENUTI ECONOMICI

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto da Arezzo Multiservizi all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € _____, di cui € _____ di Oneri per la sicurezza e € _____ di costi per la manodopera (stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso).

La valuta applicata per la determinazione degli importi delle opere è l'Euro. In tutti gli atti predisposti dalla Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo è contabilizzato a corpo, pertanto l'indicazione delle voci e delle quantità così come riportate sul computo metrico a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.

I prezzi unitari, di cui al computo metrico estimativo, allegati agli atti di gara, hanno efficacia solo per le eventuali variazioni disposte e approvate ai sensi dell'art. 120 del Codice e assoggettate anche ai fini economici alla relativa disciplina di legge e regolamentare. Le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, relativi allegati e in particolare nel computo e nella lista delle lavorazioni, sono accettate dall'Appaltatore tali quali sono, avendo effettuato il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed avendo esso formulato l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Le quantità indicate potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti di legge tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che da ciò discenda alcun diritto ad ulteriori compensi per l'Appaltatore.

ARTICOLO 16 - TERMINI PER FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore matura il diritto al pagamento per le prestazioni in ragione dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattuali. Il pagamento potrà avvenire con acconti consecutivi nei termini previsti dal presente Contratto, in ragione dell'accertamento delle prestazioni eseguite e quindi per Stati di Avanzamento Lavori, che matureranno come segue:

- 1° S.A.L. – al 30% dei lavori (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);
- 2° S.A.L. – ulteriore 30% dei lavori (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge);
- SALDO – ulteriore 40% dei lavori, da corrispondere comunque dopo l'approvazione definitiva del certificato finale di regolare esecuzione (per l'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato,

calcolato dal Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di legge).

Ferme le detrazioni di legge.

Il pagamento di ciascuna fattura è previsto a 60 giorni dalla data in cui la fattura è presentata alla Committente, nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto. I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto lavorazioni non eseguite o non accettate.

In relazione a ciascun pagamento in acconto sarà operata la detrazione (con riduzione, quindi, sia in fattura che nel mandato di pagamento, del corrispettivo da corrispondere) in ragione della anticipazione eventualmente corrisposta ai sensi dell'art. 125 del Codice, come precisato all'art. 17. Saranno inoltre effettuate le ritenute di legge (dello 0,50% su ogni pagamento).

L'appaltatore potrà emettere fattura a saldo soltanto a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, sentito il CSE e previa autorizzazione del RUP.

Nelle fatture, l'Appaltatore dovrà riportare:

- intestazione a Arezzo Multiservizi (cui dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nei termini di cui sopra e, nel caso di emissione di più di una fattura, ciascuna dovrà essere inviata separatamente dalle altre, con tanti invii PEC quante sono le fatture emesse)
- l'oggetto del contratto come segue Appalto per.....
- il SAL cui è riferita
- il CIG _____
- il CUP _____

ARTICOLO 17 - ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023 la Committente corrisponde all'Appaltatore, su sua richiesta e previa costituzione delle garanzie previste dalla legge, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, tramite il DL, mediante verbale di consegna dei lavori. La mancata richiesta nei termini costituisce tacita rinuncia.

La corresponsione dell'anticipazione è subordinata e condizionata alla prestazione della garanzia fideiussoria prevista dalla legge. Presuppone dunque che sia stata preventivamente depositata presso la Committente l'originale (o copia conforme) della polizza fideiussoria stipulata in conformità alle previsioni normative vigenti. Mancandone il deposito, i termini per la Committente sono interrotti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata non prima del primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori, che l'appaltatore abbia depositato la fideiussione e che abbia richiesto l'anticipazione.

2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente, suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. Sarà quindi determinato dal RUP a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed ai fini della stipula del contratto, che sarà perciò integrato con la relativa previsione dettagliata.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. La garanzia fideiussoria deve essere bancaria (o assicurativa) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

ARTICOLO 18 - CARATTERI ONNICOMPRESIVO, FISSO E INVARIABILE DI PREZZI E CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicomprensivo e remunera l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).

Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione.

Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze e i costi per la manodopera, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che è infatti calcolato sommando: la base d'asta ribassata della percentuale offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza e i costi per la manodopera calcolati dalla Committente.

Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incompressibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso

offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Per tanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

ARTICOLO 19 - PAGAMENTI DIRETTI

Si applicano, per i pagamenti di tutti i subcontratti nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, le previsioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, e Arezzo Multiservizi corrisponderà a ciascun operatore economico il pagamento diretto per le prestazioni da esso eseguite, previo accertamento e contabilizzazione come per legge.

La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'appaltatore ed accertata da DL, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà (anche tramite DL o PM) pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui all'art. 114 d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 20 - NUOVI PREZZI

Nei casi di necessaria esecuzione da parte dell'appaltatore di lavorazioni non previste e per le quali non compaia il prezzo nell'elenco prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi in base al Codice. Detti lavori potranno in alternativa essere affidati, mediante nuova procedura anche negoziata e/o in economia, all'appaltatore o a soggetti terzi, previa definizione del relativo corrispettivo, su cui sarà offerto il ribasso.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il codice CUP. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Arezzo Multiservizi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Arezzo Multiservizi e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti quanto precede nonché le seguenti clausole:

- L'Impresa, in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della nell'ambito del contratto sottoscritto con Arezzo Multiservizi, identificato con il CIG..... , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
- L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Arezzo Multiservizi contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa.
- L'Appaltatore, si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla Arezzo Multiservizi.

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P.

ed all'Ufficio Amministrazione di Arezzo Multiservizi ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a Arezzo Multiservizi ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 22 - PENALI ED INCENTIVI

Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

I giorni di ritardo si calcolano, e le penali si applicano, per la violazione del termine finale, indipendentemente dall'eventuale anticipazione che l'Appaltatore possa conseguire in diverse fasi dell'appalto. La violazione di tale termine essenziale comporta l'applicazione della penale, in sé, a prescindere da qualunque altra circostanza.

Ogni volta che si verifichi un ritardo, il DL è tenuto a darne segnalazione tempestiva e dettagliata al RUP, informandolo circa le cause, la durata, le aspettative e le misure che risulti opportuno adottare; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'Appaltatore maturi complessivamente oltre 45 giorni (anche non consecutivi) di ritardo sarà comunque facoltà della Committenza procedere all'immediata risoluzione del contratto in suo danno, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.

PARTE III

TERMINI

ARTICOLO 23 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna lavori è stimata per il mese di giugno 2024.

Tale termine non è vincolante per la Committente, la quale lo potrà anticipare ovvero posticipare, in ragione di sopravvenienze inerenti all'attività della stazione appaltante e l'interesse pubblico. Ove il periodo indicato per la consegna dei lavori venga anticipato o posticipato di oltre un semestre, all'Appaltatore dovrà essere dato congruo preavviso, non inferiore a 45 giorni.

La data di consegna dei lavori sarà comunicata dalla Committente a mezzo PEC.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente potrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.

Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, imprevisto ed incolpevole impedimento, il RUP fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.

I termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice. Si applicano in tal caso comunque tutte le previsioni contrattuali e progettuali che sarebbero state applicabili nel caso di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 24 - ESECUZIONE ANTICIPATA

La stazione appaltante si riserva di disporre l'esecuzione anticipata, nelle more della stipula del contratto.

ARTICOLO 25 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di essere in grado di avviare i lavori entro 20 giorni dalla stessa.

La durata delle lavorazioni è fissata in **120 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla prima data di consegna dei lavori.

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante. Riporta per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini di cui al cronoprogramma ed eseguire i lavori in conformità all'offerta presentata in gara. È onere dell'Appaltatore apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al programma esecutivo dettagliato in corso di esecuzione dell'appalto, ponendoli nella disponibilità della direzione lavori. Fermi i termini di esecuzione e ultimazione di cui al cronoprogramma.

ARTICOLO 26 - TERMINI DI ESECUZIONE E RITARDI

I termini fissati per l'esecuzione, in particolare l'avvio e il termine finale, costituiscono elementi essenziali del contratto, da interpretarsi sempre a favore della committente.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Arezzo Multiservizi. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e la Arezzo Multiservizi potrà agire di conseguenza in

suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della Arezzo Multiservizi al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione. In detta ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

I termini di cui al cronoprogramma allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì di questo schema di contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.

L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituirà grave inadempimento risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, potrà determinare altresì la risoluzione del contratto di accordo quadro in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste di cui al DM 49/2018. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art. 121 del Codice, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

PARTE IV

ESECUZIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Inoltre, gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

2. Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato per l'esecuzione, nonché di ogni soggetto terzo o operante presso la stazione appaltante o comunque interessato ai lavori o ai luoghi in cui si svolgono. Restando a carico dell'appaltatore tutte le conseguenti responsabilità, civili penali e di ogni altro genere.

3. L'appaltatore si conformerà ad ogni eventuale ordine della stazione appaltante che sia funzionale a garantire migliori livelli di protezione, senza poter pretendere perciò alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo.

4. L'appaltatore si obbliga altresì a rilevare la stazione appaltante e chi per essa, compreso l'ufficio di Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.

5. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Secondo tutte le previsioni di legge e di cui al contratto, al progetto, al presente C.S.A., ad ogni loro allegato.

6. Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

7. L'appaltatore si impegna a tenere in ogni caso indenne la stazione appaltante anche verso soggetti terzi, pubblici e privati, relativamente a pregiudizi, disservizi in genere, per danni derivanti, anche solo parzialmente, dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi che l'appaltatore è tenuto ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata. Il rispetto della normativa non esime l'appaltatore dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. Sono posti inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi elencati all'art. 2.10 del Capitolato speciale d'appalto 1° parte (parte normativa).

ARTICOLO 29 - DANNI DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE

1. L'appaltatore è responsabile per tutto ciò che attiene al cantiere, alle opere, ai lavori.
2. L'appaltatore potrà, come per legge, dimostrare l'assenza di sua responsabilità e pretendere di non vedersi addebitare le conseguenze, adducendo adeguati presupposti motivazionali debitamente comprovati e che saranno valutati dal RUP sentito il DL, relativamente ai danni derivanti da forza maggiore, alle seguenti condizioni: che siano stati determinati da eventi imprevedibili ed eccezionali; che l'appaltatore abbia posto in essere, in modo tempestivo ed efficace, tutte le azioni necessarie ed utili a prevenirne o attenuarne le conseguenze; che siano stati denunziati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

ARTICOLO 30 - SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

1. Si applica l'art. 119 del Codice. L'appaltatore che non ne abbia dichiarato la volontà in gara prima dell'aggiudicazione, non potrà ricorrere al subappalto. La Committente può, in ogni tempo, effettuare qualunque tipo di controllo per verificare il rispetto delle norme vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 119, l'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In mancanza dei predetti requisiti, il subappalto non potrà essere autorizzato.

ARTICOLO 31 - VARIAZIONI E VARIANTI

Si applica l'art. 120 del Codice. AREZZO MULTISERVIZI si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto le categorie di opere per le quali, per improrogabili esigenze gestionali, intendesse provvedere all'esecuzione in proprio, prima dell'affidamento dei lavori. In tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo per la mancata esecuzione.

ARTICOLO 32 -- RISOLUZIONE

Si applica l'art. 122 del Codice.

ARTICOLO 33 – RECESSO E, CESSIONE DI CREDITI DEL CONTRATTO

Si applicano gli artt. 123 e 120 del Codice.

La cessione del contratto è vietata. L'eventuale cessione è da ritenere nulla o comunque non è opponibile alla Committente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa solo nei limiti di legge e opponibile alla Committente solo nei modi e nei casi di legge, a condizione che alla Committente ne sia stata data preventiva comunicazione e che essa, nel termine di 30 giorni, l'abbia accettata o non l'abbia rifiutata.

ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE

1. Per le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto è competente il Tribunale di Arezzo. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, la cauzione definitiva di €

2. La cauzione sarà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

3. La restituzione della cauzione definitiva avverrà al termine del periodo di garanzia, a condizione che l'Appaltatore abbia dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dal committente fino all'adempimento delle obbligazioni suddette.

ARTICOLO 36 - POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'Appaltatore aggiudicataria è obbligata a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello espresso nel contratto al lordo dell'I.V.A.. Nello specifico la polizza deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 37 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

ARTICOLO 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dell'esecutore saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 39 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale.

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati dalla Committente e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato

dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

L'Appaltatore

Arezzo Multiservizi

FIRME DIGITALI